

**COMUNE DI ROPPOLO
PROVINCIA DI BIELLA**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.. 22 del 17.12.2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Istituzione e presupposto impositivo.....	3
Art. 3 - Finalità dell'imposta	3
Art. 4 - Soggetto passivo e Responsabili del pagamento dell'imposta	3
Art. 5 - Misura dell'imposta	4
Art.6 - Esenzioni.....	4
Art. 7- Versamento dell'imposta	5
Art. 8 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	5
Art. 9 - Attività di accertamento dell'imposta	6
Art. 10 - Sanzioni	7
Art. 11 - Riscossione coattiva.....	8
Articolo 12 - Rimborsi.....	8
Articolo 13 - Contenzioso.....	8
Articolo 14 - Disposizioni finali.....	8

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii., istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii. e art. 4 del D.L. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 e ss.mm.ii. nel Comune di Roppolo.

Art. 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito MEF. Con il presente regolamento si stabilisce che, in sede di prima istituzione, avrà decorrenza dal 1 Marzo 2026.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento effettuato a qualsiasi titolo, nelle strutture ricettive, così individuate, definite e disciplinate nelle norme regionali in materia di turismo nonché negli immobili oggetto di locazioni brevi, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 e ss.mm.ii., ubicati nel territorio del Comune di Roppolo. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi e residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze/residence, case per ferie, ostelli, alloggi vacanze, agriturismi, campeggi e rifugi, locazioni turistiche.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 - Finalità dell'imposta

L'imposta riscossa è destinata, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 c. 1 del D. Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Roppolo, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e eventuali altri interventi consentiti dalla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetto passivo e Responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano, a qualsiasi titolo, nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come

definiti nelle norme richiamate, e non risultino iscritti nell'anagrafe del Comune di Roppolo.

2. I gestori delle strutture ricettive, ove sono ospitati i soggetti passivi, nonché il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo ed integrale riversamento al Comune di Roppolo.
3. I gestori delle strutture ricettive nonché il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. L'imposta si applica senza limiti di pernottamenti consecutivi.
5. Ai fini dell'applicazione non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art.6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i residenti a Roppolo iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune;
- b) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestato mediante copia del documento di identità del minore o registrazione dell'intero nucleo familiare;
- c) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- d) il personale appartenente alle Forze Armate, Polizia statale e locale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica e pernottino per esigenze di servizio;
- e) volontari che offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni per

- emergenze ambientali o in occasione di calamità;
- f) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa, e n. 1 accompagnatore;
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. c), d), e), f) è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato al gestore della struttura di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..

Art. 7- Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, con registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA") ovvero mediante sistemi alternativi che il Comune potrà predisporre.
3. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Art. 8 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore nonché il perceptor del canone di locazione breve sono tenuti a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

Gli obblighi regolamentari, a cui tutti i soggetti del presente articolo devono adempiere, sono i seguenti:

- a) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta inderogabilmente entro il termine di ciascun soggiorno contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e a rilasciarne quietanza;
- b) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 6, al fine di rendere possibili

- i controlli da parte del Comune;
- c) versare al Comune sul conto dedicato, entro il giorno 15 della fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente (15 aprile per il 1° trimestre; 15 luglio per il 2° trimestre; 15 ottobre per il 3° trimestre; 15 gennaio anno successivo per il 4° trimestre) con le seguenti modalità:
- I. nodo dei pagamenti PAGOPA;
 - II. delega di pagamento F24;
 - III. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale
- Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
- d) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni;
- e) rendere il conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato al Comune di Roppolo entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce. Qualora lo stesso soggetto sia rappresentante legale di più strutture ricettive dovrà presentare un conto giudiziale per ogni singola struttura ricettiva;
- f) presentare attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno (o altra data stabilita per legge) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale per ciascuna struttura riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e ss.mm.ii.. La dichiarazione annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita secondo le indicazioni fornite con Decreto Ministeriale datato 29 aprile 2022 e ss.mm.ii. La stessa deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura;
- g) informare gli ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità della stessa e delle esenzioni in appositi spazi fisici e su qualunque canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compreso siti web o portali on line.

Art. 9 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.

2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio, nonché informazioni acquisite con l'ausilio della Guardia di Finanza e/o della Polizia Locale.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473 e ss.mm.ii., nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006.
3. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera g);
 - b) mancata conservazione delle attestazioni e delle dichiarazioni comprovanti il diritto all'esenzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d); del presente regolamento;
4. Per la violazione di cui al precedente comma 3 si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
5. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo non esonera dal pagamento dell'imposta

evasa.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 11 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune.
2. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.
3. Nel caso non sia possibile procedere a compensazione, il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dodici euro, ai sensi dell'art. 1 c. 168 del Legge 27.12.2006, n. 296.

Articolo 13 - Contenzioso

Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi D.Lgs. 546/1992 e s.m.i..

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.